

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 1º luglio 2009 — Handelsmaatschappij J. van Hilst BV e a./Altre parti: The Jaguar Collection Limited e a.

(Causa C-238/09)

(2009/C 312/15)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: Handelsmaatschappij J. van Hilst e a.

Altre parti: The Jaguar Collection Limited e a.

Con ordinanza 20 luglio 2009 la Corte di giustizia ha cancellato la causa dal ruolo.

Ricorso proposto il 12 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-326/09)

(2009/C 312/16)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek, e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a trasporre la direttiva del Consiglio 13 dicembre 2004, 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura⁽¹⁾, e comunque non avendone informato la Commissione, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombente in forza della summenzionata direttiva.

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/113/CE è scaduto il 21 dicembre 2007.

⁽¹⁾ GU L 373, pag. 37.

Ricorso proposto il 17 agosto 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia

(Causa C-331/09)

(2009/C 312/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Gross e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che, non adempiendo gli obblighi derivantile dalla decisione della Commissione 23 ottobre 2007, relativa all'aiuto di Stato C 23/06 (ex NN 35/06), notificata come documento n. C(2007) 5087,concesso dalla Polonia a favore del produttore di acciaio gruppo Technologie Buczek, pubblicata in GU 2008, L 116, e comunque non avendo informato la Commissione dell'adempimento di tali obblighi, la Repubblica di Polonia ha violato le disposizioni risultanti dall'art. 249, n. 4, del Trattato nonché dagli artt. 3, 4 e 5 della summenzionata decisione;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 23 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una decisione che ordina il recupero dell'aiuto presso il produttore polacco di acciaio — il gruppo Technologii Buczek, in particolare Technologii Buczek SA (in prosieguo: «TB») e le sue controllate Huty Buczek (in prosieguo: «HB») nonché Buczek Automotive (in prosieguo: «BA») — i quali non hanno regolarmente attuato un piano di ristrutturazione approvato in precedenza ed hanno successivamente ricevuto un aiuto al funzionamento illegittimo. Tale aiuto al funzionamento ha assunto la forma di una mancata esecuzione di obblighi di diritto pubblico. La Repubblica di Polonia è stata informata della decisione il 24 ottobre 2007 per il tramite del suo rappresentante permanente presso l'Unione europea. Al tempo stesso la Commissione ha invitato la Repubblica di Polonia a prendere tutte le misure necessarie al recupero dell'aiuto illegittimamente accordato.

Al momento della presentazione del ricorso l'aiuto concesso a HB e BA non era stato restituito.